

Regolamento del Fondo Interno CAV PIR Azionario

Art. 1) Fondo interno e partecipanti

Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito la “Società”) al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli Investitori-contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit-Linked, ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato “CAV PIR Azionario” (di seguito il “Fondo”).

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro. Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla medesima.

Al Fondo possono partecipare le persone fisiche mediante la sottoscrizione di specifici contratti di assicurazione con prestazioni espresse in quote del Fondo. I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto di quanto previsto all’art. n. 2.

La Società provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi, conferiti al Fondo, per il valore unitario della quota, relativo al giorno di valorizzazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 5.

Gli impegni della Società verso gli Investitori-Contraenti, coincidenti con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo, sono riconducibili al valore delle attività gestite.

Art. 2) Obiettivi e caratteristiche

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Politiche di investimento

Lo scopo del Fondo, attraverso l’investimento di capitali in attivi opportunamente selezionati, la cui performance è legata principalmente al mercato azionario, è quello di incrementarne il valore nel medio-lungo periodo attraverso una gestione professionale di portafoglio e secondo principi di ripartizione del rischio. La gestione del fondo è a benchmark di tipo attivo ed è conforme a quanto richiesto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, successivamente modificata dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che riporta gli investimenti ammissibili e i limiti di investimento per i Piani Individuali di Risparmio di lungo termine (“PIR”).

In particolare il Fondo adotta una politica d’investimento volta a perseguire una composizione di portafoglio coerente con il benchmark di seguito definito.

Nell’ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il Fondo può avvalersi di OICR (OICR Collegati) o di altri strumenti finanziari rispettivamente gestiti o emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società nel limite del 30% del valore del patrimonio del Fondo.

Nell’ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il Fondo può investire nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- OICR armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE. In questa categoria rientrano anche gli ETF (Exchange traded fund);
- strumenti monetari emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A, o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri dell’Unione Europea, che rientrino nelle seguenti tipologie con scadenza non superiore a 6 mesi: depositi bancari in conto corrente, operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE e successive modifiche e integrazioni, da Enti locali o da Enti pubblici di Stati membri dell’Unione Europea o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri, ovvero da soggetti residenti negli stati appartenenti alla zona A, che rientrino nelle seguenti tipologie: titoli di stato e obbligazioni o titoli assimilabili che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale e titoli azionari quotati.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo, nonché i limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo, sono definiti nella normativa di attuazione del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Inoltre il Fondo è gestito nel rispetto di quanto richiesto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, successivamente modificata dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che riporta gli investimenti ammissibili e i limiti di investimento per i Piani Individuali di Risparmio di lungo termine (“PIR”).

In particolare, si specifica che a norma di quanto richiesto il Fondo rispetta i seguenti limiti di investimento:

- in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell’anno stesso, investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70% deve essere investita almeno per il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno un ulteriore 5% della predetta quota in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- le attività del Fondo non possono essere investite per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti;
- le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Sono ammessi anche investimenti in attivi il cui rendimento non è direttamente legato all’andamento dei mercati finanziari azionari e obbligazionari: tali investimenti sono volti a ottenere una performance di tipo “absolute return”. Non è ammesso l’utilizzo diretto di strumenti derivati. Il rischio di cambio non è coperto.

La Società può delegare, anche in forma parziale, la gestione degli investimenti del Fondo, ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al gruppo della Società, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformemente al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo interno, rispetto a quelli indicati nelle condizioni contrattuali, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 3) Parametro di riferimento (benchmark) e profilo di rischio

Per le politiche di investimento del Fondo, la Società si ispira al seguente parametro di riferimento (benchmark):

- 50% FTSE MIB Net Total Return
- 40% FTSE Italia STAR Total Return
- 10% Bloomberg Barclays Euro-Treasury 0-6 Months Total Return

L’indice azionario FTSE MIB Net Total Return riflette l’andamento delle 40 maggiori società italiane (anche se con sede legale all’estero) quotate dalla Borsa Italiana con maggiore capitalizzazione e flottante.

L’indice azionario FTSE Italia STAR Total Return riflette l’andamento di un paniere di azioni di media capitalizzazione quotate dalla Borsa Italiana.

L’indice monetario Bloomberg Barclays Euro Treasury 0-6M riflette l’andamento della redditività del mercato monetario dell’Area Euro.

La Società intende massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al parametro prescelto. La strategia di investimento è attiva nei confronti del benchmark.

Considerate le politiche d’investimento di cui al precedente articolo n. 2 e il parametro di riferimento utilizzato, il profilo di rischio finanziario del Fondo è alto.

Art. 4) Valutazione del patrimonio

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività ad esso iscritte al netto delle passività.

La Società calcola giornalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
- per la valorizzazione delle attività si fa riferimento:
 - per i contanti, i depositi, i titoli a vista, i dividendi e gli interessi maturati e non ancora incassati, al loro valore nominale;
 - per le quote di OICR, all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
 - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
 - per i titoli quotati, al valore di mercato disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
 - per i titoli non quotati, – o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile – al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili e comunque al loro presunto valore di realizzo;
 - per gli interessi e gli altri eventuali attivi, al lordo dell'eventuale ritenuta fiscale;
 - per i dividendi maturati, all'importo effettivamente accreditato tra le attività del Fondo alla data riconosciuta dalla Banca Depositaria;
 - per le attività denominate in valuta diversa dall'euro, alla loro conversione all'euro in base all'ultimo cambio rilevato;
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri – specificati al successivo articolo 6 – maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

Eventuali crediti d'imposta verranno attribuiti al Fondo.

La Società, qualora esistano accordi di retrocessione delle commissioni gravanti sugli OICR contenuti nel patrimonio del Fondo, riconosce tali utilità al Fondo medesimo, incrementandone il patrimonio di un importo pari a quanto ricevuto dai gestori degli OICR a tale titolo.

Art. 5) Calcolo del valore della quota

Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Società quotidianamente, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 4, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data (giorno di riferimento).

Il numero delle quote è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota è disponibile sul sito internet della Società ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

Nei giorni di calendario in cui - per cause di forza maggiore, di chiusura di Borse Valori o di mercati regolamentati o in caso di giornate dichiarate non lavorative per la Compagnia - non fosse disponibile il valore unitario delle quote, la Società considera come valore unitario - per le operazioni di assegnazione o annullamento quote - quello risultante il primo giorno di riferimento successivo.

La Società sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di sospensione temporanea dell'attività di Borse Valori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Art. 6) Oneri e Spese

Gli oneri e spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) La commissione di gestione prelevata trimestralmente dal Fondo, e calcolata giornalmente sulla base del valore complessivo netto dello stesso, pari al 2,00%; tale commissione è ridotta all'1,85% sul valore degli OICR collegati;
- b) gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza, con esclusione di oneri, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di parti di OICR Collegati;
- c) le eventuali imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
- d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo;
- e) le spese di revisione e certificazione annuale del Fondo;
- f) le spese della banca depositaria.

Si precisa che gli oneri e le spese di cui ai precedenti punti (fatta eccezione per la commissione di gestione prevista al punto a) non sono quantificabili a priori.

Sul Fondo gravano, inoltre, indirettamente, le commissioni di gestione proprie degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate dalle Società di gestione degli OICR in esame, non supererà, su base annua, l'1,9%.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di ulteriori oneri che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di banca depositaria e di transfer agent.

E' prevista la possibilità di utilizzare OICR gravati da commissioni di overperformance.

Si evidenzia, inoltre, che la Società si pone l'obiettivo di investire nella categoria "istituzionale" a minor impatto commissionale, compatibilmente con i limiti minimi di investimento previsti dagli OICR. In alternativa si investirà nella categoria "retail", prevedendo un flusso di ritorno commissionale a favore del Fondo.

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società può rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione all'assicurato e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità. In particolare, la Società si riserva la facoltà di modificare il livello massimo della commissione di gestione annuale, per la parte di attivi investiti dal Fondo in quote di OICR, a fronte di incrementi apportati dagli emittenti le parti di OICR. In tal caso, la Società ne darà comunicazione agli Investitori-contrattenti i quali, anche quando non previsto dalle Condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo interno, potranno recedere dal contratto senza penalità.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono interamente riconosciuti a favore del Fondo e sono contabilizzati al momento dell'incasso fra le attività del Fondo.

Art. 7) Rendiconto annuale e revisione contabile

Annualmente, secondo quanto previsto dalla Circolare ISVAP n. 474D/01 e dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo.

Il rendiconto della gestione del Fondo è sottoposto a revisione di conformità da parte di una Società di revisione iscritta al Registro delle società di revisione di cui all'art.7, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la quale dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo, nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 8) Modifiche del Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di tempo in tempo vigente.

Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole agli Investitori-contraenti. In caso di modifiche – diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo, gli Investitori-contraenti di polizze collegati al Fondo hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno trenta giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione di commissioni e spese.

Art. 9) Fusioni ed altre operazioni straordinarie

La Società, senza pregiudizio per l'Investitore-contraente, potrà procedere alla liquidazione, alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo in altri Fondi Interni assicurativi aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La liquidazione, la fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che la Società potrà realizzare per motivi particolari, incluso l'accrescimento dell'efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa, la Società provvederà ad inviare una comunicazione all'Investitore-contraente contenente le motivazioni che hanno determinato l'operazione di fusione, scissione o conferimento e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto dell'operazione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni assicurativi interessati, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno assicurativo, nonché le modalità di adesione o meno all'operazione. Indipendentemente dalla modalità dell'operazione, la stessa non potrà comportare oneri e spese per l'Investitore-contraente. L'eventuale liquidazione comporterà invece il rimborso anticipato del controvalore delle quote detenute nel Fondo Interno, senza oneri e spese per gli Investitori-contraenti.

Art. 10) Informativa all'Investitore-contraente

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle operazioni di cui agli articoli n. 8 e n. 9 saranno comunicate a ciascun Investitore-contraente nei termini previsti dalla normativa applicabile.